



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 9 giugno 2023

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Vercelli**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 53/2023 – Apertura di nuovo procedimento disciplinare a carico di iscritto già sanzionato*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6368 del 19.04.2023), si richiede quando si debba aprire un nuovo procedimento disciplinare a carico di un iscritto già assoggettato alla sanzione disciplinare della sospensione in conseguenza di precedente provvedimento disciplinare già concluso.

Si chiede, inoltre, quando dovrebbe decorrere la sanzione disciplinare che dovesse venire comminata in conseguenza del secondo procedimento disciplinare e, cioè, se detta eventuale seconda sanzione verrebbe sovrapposta alla precedente, oppure inizierebbe a decorrere una volta conclusi gli effetti della precedente sanzione. Si osserva al riguardo quanto segue.


Con riferimento alla prima domanda del quesito, si ritiene che nessuna preclusione sia prevista con riguardo all'apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico di un professionista, il quale sia già stato attinto da un precedente provvedimento disciplinare e stia ancora scontando la relativa sanzione, purché naturalmente i fatti per i quali si procede siano diversi da quelli che hanno condotto all'apertura del primo procedimento.

In merito alla seconda domanda del quesito - premesso che il procedimento disciplinare prevede tempi precisi entro i quali lo stesso deve concludersi, ovvero 18 mesi in caso di procedimento disciplinare ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015, salvo proroga per motivi istruttori fino al termine perentorio di 30 mesi (art. 9, comma 6), e 12 mesi in caso di procedimento disciplinare svolto ai sensi del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, approvato nella seduta del CN del 20-21 maggio 2015 – si precisa che l'eventuale nuova sanzione a carico dell'iscritto che dovesse essere irrogata dal Consiglio o dal Collegio di Disciplina all'esito del secondo procedimento disciplinare non deve sovrapporsi a quella precedentemente irrogata, Con riguardo, infatti, alla data di decorrenza dell'eventuale nuovo provvedimento disciplinare, si rappresenta che l'esecutività del medesimo comincerà a decorrere una volta che sia stata scontata la precedente sanzione irrogata, atteso che il nuovo provvedimento disciplinare non può avere effetto mentre è in corso una sanzione precedente.

Tale interpretazione appare infatti coerente con la *ratio* sottesa all'esercizio della funzione disciplinare, in ragione della quale non avrebbe senso irrogare una sanzione i cui effetti, se sovrapponibili a quelli di un precedente provvedimento, comporterebbero *ipso facto* che il professionista, già in precedenza sanzionato, non sconti affatto la nuova sanzione. Pertanto, solo nel momento in cui l'iscritto abbia terminato di scontare la precedente sanzione, potrà decorrere l'esecutività del nuovo provvedimento disciplinare a suo carico, la cui data andrà opportunamente indicata a cura del Consiglio di Disciplina.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.